Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 21 del 21 gennaio 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 gennaio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 1

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso pubblico, per esami, a ottanta posti di medico nel ruolo medici della carriera direttiva

Concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di consigliere nel ruolo amministrativi della carriera direttiva

Concorso pubblico, per esami, a quarantasei posti di veterinario nel ruolo veterinari della carriera direttiva

Concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di chimico nel ruolo della carriera direttiva dei chimici

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di farmacista nel ruolo farmacisti della carriera direttiva

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di ingegnere nel ruolo ingegneri della carriera direttiva

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso pubblico, per esami, a ottanta posti di medico nel ruolo medici della carriera direttiva

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 26-*quinquies* introdotto, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, numero 33;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ottanta posti di medico in prova nel ruolo dei medici della carriera direttiva del Ministero della sanità, di cui uno riservato agli interni a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e tredici riservati agli impiegati della carriera di concetto del Ministero della sanità a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizioni e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della priorità delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno 5 anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per regioni:

Piemonte: Torino;
Lombardia: Varese (Malpensa);
Veneto: Venezia;
Friuli-Venezia Giulia: Trieste;
Liguria: Genova - Imperia - La Spezia - Savona;
Emilia-Romagna: Bologna - Ravenna;
Toscana: Livorno - Pisa;
Marche: Ancona;
Lazio: Fiumicino - Uffici dell'Amministrazione centrale;
Campania: Napoli - Salerno;
Puglia: Bari - Brindisi - Taranto - Manfredonia;
Calabria: Reggio Calabria;
Sicilia: Palermo - Catania - Messina - Siracusa - Augusta - Trapani - Porto Empedocle;
Sardegna: Cagliari - Porto Torres.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Buona condotta;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Laurea in medicina e chirurgia;

G) Abilitazione all'esercizio professionale.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta la estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo e indicando l'Università e la data in cui è stato conseguito;

6) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà contenere eventualmente anche la richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingua estera (ved. programma allegato).

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti di posizioni.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo della eventuale prova facoltativa di lingua estera secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 aprile 1984 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, ovvero di mancata ammissione alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984 per sostenere la prova scritta e la prova pratica, muniti di un valido documento di riconoscimento ed eventualmente della ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la domanda di ammissione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito nella eventuale prova facoltativa.

Art. 7.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui all'art. 7, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo;

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso (lettera *F*).

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni;

C) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'Autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

D) Certificato di cittadinanza italiana;

E) Certificato di godimento dei diritti politici;

F) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso Istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

H) Documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicato alla lettera *B*) del presente articolo;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla tabella *A*) del presente articolo;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicato alla lettera *B*) del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, numero 837.

Ai candidati non abbienti, si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati medici in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità ed inquadrati nella settima qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1983
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 226

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO DI AMMISSIONE NELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI MEDICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'.

(*Omissis*).

Il programma consta di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio ed è stabilito come segue:

PROVA SCRITTA

A - *Igiene generale e speciale*:

1) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di

abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri, ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene della infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, ospedali psichiatrici, ospedali per malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - igiene degli aerei - disinfezione e disinfestazione di mezzi di trasporto e vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti e degli aeroporti.

B) - *Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive*

1) Generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione indviduale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali; poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes - zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettziosi similari, psittacosi ed ormitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningo-cocco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, toxoplasmosi, anchilostomiasi, filariosi.

3) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

PROVA PRATICA

Si svolge in due tempi e consiste:

A) In indagini di laboratorio:

1) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

2) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

3) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

4) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

5) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

B) Nell'esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritta e pratica;

B) Statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana - scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

C) Nozioni, generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica; organizzazione sanitaria internazionale;

D) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo;

E) Elementi di farmacologia e terapia.

(*Omissis*).

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro della sanità
COLOMBO

Schema domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . . c.a.p. . . . (telefono . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ottanta posti di medico in prova nel ruolo medici della carriera direttiva del Ministero della sanità

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali .
(da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena e sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di . . in data .

6) ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale presso l'Università di . . in data .

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: .

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi .
(ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . .);

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . .

Prova facoltativa: si intende sostenere la seguente prova di lingua straniera: .

10) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali

Data, .

Firma
(la firma deve essere autenticata)

(122)

Concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di consigliere nel ruolo amministrativi della carriera direttiva.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; 11 agosto 1959, n. 750; 28 dicembre 1970, n. 1077; 30 giugno 1972, n. 748; 24 giugno 1954, n. 368;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15; 2 aprile 1968, n. 482, e 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 26-*quinquies* introdotto, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a trentotto posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativi della carriera direttiva del Ministero della sanità, di cui sei riservati agli interni a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e sei riservati agli impiegati della carriera di concetto del Ministero della sanità, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti ad altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della priorità delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno 5 anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per regioni:

Piemonte: Modane;
Valle D'Aosta: Pollein;
Lombardia: Milano;
Veneto: Venezia;
Friuli-Venezia Giulia: Trieste e Prosecco;
Liguria: Genova;
Emilia-Romagna: Ravenna;
Toscana: Livorno;
Lazio: Fiumicino e Uffici dell'Amministrazione Centrale;
Campania: Napoli;
Puglia: Bari;
Sicilia: Palermo e Catania;
Sardegna: Cagliari.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Buona condotta;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'Ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo e indicando l'Università e la data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. art. 5 del presente decreto).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre, eventualmente, i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto e sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove di esame

Il programma comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;

b) elementi di diritto e procedura penale;

c) nozioni di procedura civile;

d) elementi di economia politica e scienza delle finanze;

e) leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità;

f) contabilità di Stato.

Prove facoltative:

a) lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo;

b) statistica (nozioni).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *aprile* 1984 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora, e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei gironi e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984 per sostenere le prove scritte, muniti di un valido documento di riconoscimento ed eventualmente della ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la domanda di ammissione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio, e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui **all'art.** 7, **entro il termine** perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo;

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso (lettera *F*).

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana;

D) Certificato di godimento dei diritti politici;

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso Istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti, si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero della sanità ed inquadrati nella settima qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italina.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1983
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 159

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione II ROMA.

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il residente in (provincia di .) via c.a.p. (telefono .) chiede di essere ammesso al concorso **per esami a trentotto posti di consigliere in prova** nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la laurea in presso l'Università di in data

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni in qualità di ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . in qualità di .);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo

Intende sostenere le seguenti prove facoltative:

. . . .

9) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali

. . . .

Data,

Firma
(la firma deve essere autenticata)

(123)

Concorso pubblico, per esami, a quarantasei posti di veterinario nel ruolo veterinari della carriera direttiva

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 26-*quinquies* introdotto, nel decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso, per esami, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quarantasei posti di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità di cui otto riservati agli impiegati della carriera di concetto del Ministero della sanità a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 748.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della priorità delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno 5 anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per regioni:

Piemonte: Domodossola Modane Torino;

Valle d'Aosta: Pollein;

Lombardia: Chiasso Linate Milano Luino Malpensa;

Veneto: Venezia Verona;

Friuli-Venezia Giulia: Gorizia Pontebba Prosecco Trieste;

Liguria: Genova Imperia Ventimiglia;

Emilia-Romagna: Modena Ravenna;

Toscana: Firenze Livorno;

Umbria: Perugia;

Marche: Ancona;

Lazio: Fiumicino Uffici dell'Amministrazione Centrale;

Abruzzo: Pescara;

Campania: Napoli Salerno;

Puglia: Bari;

Calabria: Reggio Calabria;

Sicilia: Catania Palermo;

Sardegna: Porto Torres.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Laurea in medicina veterinaria.

G) Abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo e indicando l'Università e la data in cui è stato conseguito;

6) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far mensione di questo ultimo titolo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingua estera (ved. programma allegato).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda d'ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo della eventuale prova facoltativa di lingua estera secondo il programma allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *aprile* 1984 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3, ovvero la mancata ammissione alla prova scritta, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984 per sostenere la prova scritta e la prova pratica, muniti di un valido documento di riconoscimento ed eventualmente della ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la domanda di ammissione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa. La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito nella eventuale prova facoltativa.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza e di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui all'art. 7, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso (lettera *F*).

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale, (ovvero certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

C) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dall'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

D) Certificato di cittadinanza italiana.

E) Certificato di godimento dei diritti politici.

F) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'Autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

H) Documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicato alla lettera *B*) del presente articolo;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicato alla lettera *B*) del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, numero 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati veterinari in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità ed inquadrati nella settima qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1983
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 227

IL MINISTRO DELLA SANITA'

(*Omissis*).

Decreta:

I programmi concernenti i concorsi indicati in premessa sono stabiliti come segue:

(*Omissis*).

CONCORSO PER ESAMI PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI VETERINARI

Prova scritta

A) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossiemie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, triconomiasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviario, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

B) Ispezione degli alimenti di origine animale e zootecnica:

1) Ispezione delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca.
Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni e del pesce.
Controllo sanitario della produzione del latte.

2) Igiene zootecnica.

3) Alimentazione del bestiame.

4) Produzione zootecnica.

5) Scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica.

6) Fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

Prova pratica

Si svolge in due tempi e consiste in:

A) Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.
Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

B) Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattia trasmissibile.

Colloquio

A) Le materie delle prove scritta e pratica.

B) Disinfezione e disinfestazione.

C) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, legislazione veterinaria. Organizzazione sanitaria internazionale.

D) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano scritto in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

(*Omissis*).

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione II - ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . c.a.p. . . . (telefono . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantasei posti di veterinario in prova nel ruolo veterinari della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la laurea in medicina veterinaria presso l'Università di . . . . . . in data . . . . .;

6) ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale presso l'Università di . . . . in data . . . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . . .);

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .
Prova facoltativa: si intende sostenere la seguente prova di lingua straniera: . . . .

10) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(124)

Concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di chimico nel ruolo della carriera direttiva dei chimici

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 26-*quinquies* introdotto, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, numero 33;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di chimico in prova nel ruolo chimici della carriera direttiva del Ministero della sanità, di cui tre posti riservati al personale

della carriera di concetto del Ministero della sanità a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti ad altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, secondo l'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della priorità delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno 5 anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per regioni:

Valle d'Aosta: Pollein;

Piemonte: Torino;

Lombardia: Milano;

Veneto: Venezia - Verona;

Friuli-Venezia Giulia: Pontebba - Prosecco - Trieste;

Liguria: Genova - Ventimiglia;

Lazio: Uffici dell'Amministrazione Centrale;

Campania: Napoli;

Puglia: Bari;

Sicilia: Palermo - Catania.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Buona condotta;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Laurea in chimica o chimica industriale o chimica e tecnologia farmaceutiche.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della Sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente, ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo, e indicando l'Università e la data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingua estera (ved. art. 5 del presente decreto).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre, eventualmente, i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo della eventuale prova facoltativa di lingua estera secondo il seguente programma:

Prova scritta:

1) tecnica farmaceutica e controllo chimico e chimico-fisico dei medicinali;
2) chimica bromatologica.

Prova pratica:

1) saggi bromatologici di uno dei seguenti alimenti: farina, pane e pasta, latte, olii e grassi, vino, oppure determinazione quantitativa di due componenti inorganici od organici in miscela fra di loro con metodi gravimetrico-volumetrico, colorimetrico, spettrofotometrico o polarimetrico.

Colloquio:

A) Argomenti della prova scritta e della prova pratica;

B) Nozioni sulla legislazione sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la produzione dei medicinali e l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Organizzazione sanitaria internazionale;

C) Lingua estera facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano scritto in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *aprile* 1984 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, ovvero di mancata ammissione alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984 per sostenere la prova scritta e la prova pratica muniti di un valido documento di riconoscimento ed eventualmente della ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la domanda di ammissione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa. La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito nella eventuale prova facoltativa.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso (lettera *F*).

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora pervenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori, autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;
2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti, si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati chimici in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità ed inquadrati nella settima qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1983
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 228

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione II - ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . . residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . c.a.p. . (telefono . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a diciotto posti di chimico in prova nel ruolo chimici della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);
4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);
5) ha conseguito la laurea in chimica o chimica industriale o chimica e tecnologia farmaceutiche presso l'Università di . . . . in data . . .
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .
7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . .);
8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Prova facoltativa: si intende sostenere la seguente prova di lingua straniera: . . . .;

9) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . . .

Data. . . . .

Firma
(la firma deve essere autenticata)

(125)

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di farmacista nel ruolo farmacisti della carriera direttiva

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 26-*quinquies*, introdotto, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di farmacista in prova nel ruolo farmacisti della carriera direttiva del Ministero della sanità, di cui uno è riservato agli interni a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e uno è riservato agli impiegati della carriera di concetto del Ministero della sanità a norma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I posti non coperti da riservatari per mancanza o inidoneità degli stessi), saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della priorità delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per regioni:

Veneto: Venezia;

Liguria: Genova e Ventimiglia;

Toscana: Livorno;

Lazio: Fiumicino e Uffici dell'Amministrazione Centrale;

Campania: Napoli;

Puglia: Bari;

Sicilia: Palermo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o i quarantacinque per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e dei Corpi della guardia di Finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Buona condotta;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Laurea in farmacia o laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente, ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'Ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta la estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo, e indicando l'Università e la data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingua estera (vedi art. 5 del presente decreto).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre, eventualmente, i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove di esame

Il programma comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo della eventuale prova facoltativa, secondo il seguente programma:

1ª *Prova scritta*:

Chimica farmaceutica e/o tecnica farmaceutica.

2ª *Prova scritta*:

Relazione sull'analisi qualitativa di un miscuglio con componenti acidi e basici per un totale non superiore a quattro e con assenza di residuo insolubile. Le sostanze organiche, eventualmente presenti nel miscuglio, sono limitate agli acidi: citrico, tartarico o ossalico. Ovvero: Relazione sul riconoscimento di una sostanza iscritta nel F.U. e relativi saggi di purezza. Il candidato dovrà far conto delle reazioni connesse con l'identificazione delle sostanze.

Colloquio:

a) Discussione delle prove scritte.

b) Tecnica e legislazione farmaceutica, sia per quanto riguarda la produzione ed il commercio dei medicinali, sia per quanto attiene all'esercizio della farmacia e nozioni di chimica farmaceutica e di farmacologia.

c) Ordinamento dei servizi sanitari centrali e periferici, organizzazione sanitaria internazionale.

d) Traduzione di un brano scritto in lingua inglese (il candidato dovrà dimostrare la conoscenza dell'inglese « tecnico »).

e) Lingua estera facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano scritto in una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 aprile 1984 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984 per sostenere le prove scritte, muniti di un valido documento di riconoscimento ed eventualmente della ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la domanda di ammissione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per la prova facoltativa.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui all'art. 7, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo.

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione;

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;
2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti, si applica l'art. 8 dell'allegato *B*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre Amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati farmacisti in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità, ed inquadrati nella settima qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1983
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 229

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione II - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . c.a.p. . . . . (telefono . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami, a sette posti di farmacista in prova nel ruolo farmacisti della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . . ., ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche presso l'Università di . . . . in data . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . . . .);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Prova facoltativa: si intende sostenere la seguente prova di lingua straniera: . . . .;

9) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(126)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di ingegnere nel ruolo ingegneri della carriera direttiva

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 26-*quinquies* introdotto, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, numero 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva degli ingegneri del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri del Ministero della sanità di cui uno riservato agli interni a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il posto non coperto da riservatario (per mancanza o inidoneità dello stesso) sarà attribuito ad altro candidato che abbia superato il colloquio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammontare al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Laurea in ingegneria civile o in ingegneria industriale sottosezione meccanica o elettrotecnica o chimica.

G) Abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni) dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo e indicando l'Università e la data in cui è stato conseguito;

6) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) la lingua estera, tra quelle indicate nel programma d'esame, qualora intendano sostenere la prova facoltativa (ved. programma allegato). La domanda dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo dell'eventuale prova facoltativa di lingua estera, secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *aprile* 1984 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 ovvero di mancata ammissione alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984 per sostenere la prova scritta e la prova pratica, muniti di un valido documento di riconoscimento ed eventualmente della ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la domanda di ammissione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa. La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito all'eventuale prova facoltativa.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo

I titoli di precedenza o di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio, e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui all'art. 7, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo;

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso (lettera *F*).

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni;

C) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

D) Certificato di cittadinanza italiana;

E) Certificato di godimento dei diritti politici;

F) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, numero 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

H) Documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicato alla lettera *B*) del presente articolo;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicato alla lettera *B*) del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificazione dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti, si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri in prova nel ruolo ingegneri della carriera direttiva del Ministero della sanità, ed inquadrati nella settima qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1983
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 160.

PROGRAMMI DI ESAME PER I CONCORSI DI AMMISSIONE NELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLA SANITA'.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

(*Omissis*).

DECRETA

I programmi concernenti i concorsi indicati in premessa sono stabiliti come segue:

(*Omisss*).

CONCORSO PER ESAMI PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI INGEGNERI

Prova scritta

1) *Requisiti igienici e criteri di potabilità dell'acqua, provvista e distribuzione dell'acqua potabile*: Fabbisogno di acqua potabile. Raccolta, conservazione e distribuzione delle acque meteoriche. Provvista delle acque superficiali. Captazione delle sorgenti. Captazione delle falde. Direttive igieniche per la captazione e protezione delle acque destinate all'uso potabile. Trattamento di potabilizzazione e di correzione delle acque. Dissalazione: principi fondamentali. Schemi e calcoli idraulici degli acquedotti esterni e delle reti idriche di distribuzione interna. Condotte di adduzione. Giunti. Pezzi speciali e apparecchi. Opere d'arte. Serbatoi. Distribuzione dell'acqua.

2) *Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi*: Sistemi di fognatura e loro valore igienico. Studio della rete fognante. Tipi di spechi. Calcolo delle portate fecali e delle portate massime pluviali. Calcolo delle reti fognanti. Costruzione delle fogne e relative opere d'arte. Lavaggio e ventilazione delle fogne. Fognatura domestica. Impianti di sollevamento. Caratteristiche delle acque di rifiuto e problemi igienici inerenti al loro smaltimento. Diluzione. Finalità e tipi di trattamento. Impianti di trattamento dei liquami e loro calcolo: trattamenti primari, secondari e terziali. Trattamento dei fanghi. Disinfezione. Depurazione delle acque di rifiuto industriali. Manutenzione, controllo, costi di installazione e di esercizio degli impianti epurativi. Smaltimento dei liquami dalle case isolate e dai piccoli agglomerati.

Prova pratica

Impostazione progettuale di larga massima di una opera nel campo della ingegneria sanitaria (ospedali - mercati - macelli - cimiteri - piscine - scuole - stazioni sanitarie e di confine - allevamenti animali a carattere industriale).

Colloquio

A) Gli argomenti della prova scritta.

B) Elementi di fisica nucleare e delle radiazioni ionizzanti - pericoli connessi con l'impiego delle radiazioni ionizzanti e dei radioisotopi in sorgenti non sigillate - radioprotezioni (principi fisici della protezione dalle radiazioni ionizzanti e riferimento alle norme legislative attualmente vigenti in Italia) - sorveglianza fisica della protezione (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964; n. 185, lettera *d*) - dosimetria.

C) Il terreno nei suoi rapporti con l'igiene.

D) Sistemazione dell'ambiente urbano, regolamenti edilizi e di igiene generale con l'esplicito riferimento ai piani regolatori generali e alla programmazione edilizia sanitaria e ospedaliera.

E) Carattere degli edifici con particolare riguardo alla tecnica ed all'igiene degli edifici ospedalieri e scolastici, ai mercati, ai piccoli e grandi macelli, agli impianti sportivi, ai cimiteri.

F) Ordinamento e compiti del Ministero della sanità, elementi di legislazione sanitaria con particolare riferimento all'igiene del suolo e dell'abitato, all'approvvigionamento idrico e all'inquinamento atmosferico.

G) Prova facoltativa di lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, tedesco, inglese e spagnolo.

H) Elementi di organizzazione e gestione di un centro elettronico attraverso la pianificazione, la standardizzazione e l'addestramento del personale - principali possibilità applicative

degli elaborati elettronici nell'amministrazione sanitaria - elementi di programmazione degli elaborati elettronici - concetti generali sulle tecniche di simulazione, metodologia statistica ed aree di applicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Direzione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . residente in . (provincia di . . .) via . . . . . . c.a.p. . . (telefono . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo ingegneri della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la laurea in . . . . presso l'Università di . . . . in data . . . .;

6) ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale presso l'Università di . . . . . . in data . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . in qualità . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . .);

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Prova facoltativa: si intende sostenere la seguente prova di lingua straniera: . . . .;

10) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(127)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.